

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 320/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 23 giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

#### **1) RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ;**
- **AMMENDA DI €350,00**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo preso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Michele Malvito di Malvito (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINO RENATO FINO AL 30.6.2011, SEGUITO GARA MOTTA/AKRON SPORT SAVOCA DEL 20.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 52 del 23.3.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al calciatore Mannino Renato la sanzione della squalifica fino al 31.10.2011.

#### **3) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CELESTE ANGELO FINO AL 30.9.2012, SEGUITO GARA MESSINA SUD/A.C.R. MESSINA DEL 30.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 56 del 06.04.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al Sig. Celeste Angelo la sanzione della inibizione fino al 31.12.2012.

**4) RICORSO AVIGLIANO CALCIO PZ AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE PETILLI FRANCESCO;**
  - **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GERARDI VITO;**
  - **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE VACCARO RUBEN;**
  - **SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SABATO VINCENZO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA AVIGLIANO/ISOLA DI PROCIDA DEL 25.5.2011 – FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Avigliano Calcio PZ di Avigliano (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO S.C. TRESTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAGGIOLI ANDREA SEGUITO GARA SEF TORRES 1903/SPORT. TRESTINA DEL 29.5.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Trestina di Trestina (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 23 giugno 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete